



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 C.D.T. 34
DEL 11 MARZO 2014
Publicato il 12 marzo 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Felice Blando componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 11 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°143/A

SIG. CAVALERI CRISTIAN (A.S.D. Città di Butera – CL) appello personale avverso squalifica sino al 31/12/2016 - Gara Campionato 3^a categoria gir. C) Marianopoli/Butera del 29/01/2014 – C.U. N° 35 CL del 31/01/2014

Con raccomandata del 07/02/2014 inviato alla Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Cavaleri Cristian proponeva personale appello avverso la sanzione determinata a suo carico dal Giudice Sportivo presso la Delegazione di Caltanissetta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con messaggio di posta elettronica del 17/02/2014, comunicava al ricorrente che non si sarebbe dato seguito all'appello inoltrato in mancanza del versamento della dovuta tassa reclamo e, poiché a tutt'oggi non risulta essere stata versata detta tassa, senza esame di merito, rileva l'inammissibilità dell'appello proposto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile ai sensi dell'art.33 comma 8 C.G.S. l'appello personale inoltrato dal sig. Cavaleri Cristian.

Procedimento 145/A

A.S.D. Sicula Leonzio (SR) appello avverso la perdita della gara per 0-3; Gara Campionato di Promozione Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno del 26.01.2014 – inflitta dal Giudice Sportivo C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.355 del 12.02.2014

Con reclamo proposto dinnanzi a questa Commissione Disciplinare l'A.S.D. Sicula Leonzio ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, della decisione adottata dal Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.355 del 12.02.2014 che gli ha inflitto la perdita della partita per 0-3 della gara disputata il 26 gennaio 2014 contro il Comprensorio Normanno, vinta 1-0 sul proprio campo, nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti, ad essa comunque connessi e, in particolare della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. del 4 febbraio 2014, n. 333, che aveva, nel frattempo ed in attesa dell'emanazione della decisione della Commissione tesseramenti, già rigettato una serie di profili preliminari e riproposti con il presente reclamo, attesa la natura non definitiva della prima decisione.

L'A.S.D. Sicula Leonzio espone che la Comprensorio Normanno aveva adito il Giudice Sportivo Territoriale per chiedere l'irrogazione della perdita della gara del 26 gennaio 2014 per 0-3, segnalando la posizione irregolare di tre giocatori, di cui solo uno aveva preso parte alla partita, inseriti nella distinta di gara dell'A.S.D. Sicula Leonzio, in quanto inseriti nella lista di trasferimento da parte della società Football Club Acireale, sottoscritte dal Presidente della società Nicola D'Amico, nel periodo in cui si trovava inibito dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013, come da C.U. n. 492 del 2 maggio 2013.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014, sospendeva ogni decisione in ordine al reclamo e rimetteva gli atti alla Commissione tesseramenti della F.I.G.C., che, a sua volta, dichiarava invalidi, fin dalla data del deposito, i tesseramenti in favore dei calciatori trasferiti dall'Acireale a diverse società sportive.

Conseguentemente il Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 12.02.2014, infliggeva la sanzione oggi impugnata della perdita della gara per 0-3.

Con il primo dei motivi rivolto a sollevare eccezioni preliminari, l'A.S.D. Sicula Leonzio sostiene l'incompetenza del Giudice Sportivo sul ricorso proposto dall'Associazione Pol. Dil. Comprensorio Normanno, in quanto avrebbe dovuto adire la Commissione Tesseramenti ai sensi dell'art. 47, comma 3, anziché ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del C.G.S., sicché il Giudice Sportivo avrebbe ritenuto erroneamente la propria competenza a decidere.

Con il secondo motivo dei suddetti profili preliminari, l'A.S.D. Sicula Leonzio afferma l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dal Comprensorio Normanno, per mancanza del preavviso di reclamo, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 29, commi 7 e 9, 38, comma 1, 46, comma 3 del C.G.S..

Quanto ai motivi di vizi sostanziali articolati nel capitolo secondo del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, l'A.S.D. Sicula Leonzio deduce 1) nullità/invalidità del giudicato del Giudice Sportivo per violazione del principio del contraddittorio, 2) insussistenza della violazione della normativa di settore atteso che l'inibizione del legale rappresentante non renderebbe invalidi gli atti di trasferimento di giocatori, 3) irretroattività del provvedimento della Commissione Tesseramenti che ha statuito l'invalidità dei tesseramenti della A.S.D. Sicula Leonzio; 4) valenza del principio di buona fede, poiché la A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe avuto modo di conoscere lo stato di inibizione del Presidente dell'Acireale.

Infine, l'A.S.D. Sicula Leonzio in via incidentale e cautelare richiede la sospensione della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. del 12 febbraio 2014, nelle more dell'impugnativa della decisione della Commissione Tesseramenti, appena saranno rese pubbliche le motivazioni essendo noto allo stato solo il dispositivo.

La Polisportiva Dilettantistica Compensorio Normanno ha ritualmente proposto controdeduzioni con atto del 24 febbraio 2014, inviati a Codesta Commissione e alla controparte, deducendo: a) l'inammissibilità dei motivi di cui ai punti I.1, I.2 II.2 del reclamo in quanto l'A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014, che avrebbe rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice adito e di inammissibilità; b) l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità, incompetenza e di irretroattività sollevate dalla Sicula Leonzio, atteso la conformità delle decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione tesseramenti alle previsioni del C.G.S., che non prevede il preannuncio di reclamo in sede di giustizia territoriale (art. 44, C.G.S.), che distingue la ripartizione di competenza nelle materie tra organo tecnico disciplinare e organo tecnico amministrativo (artt. 46 e 47 C.G.S.); c) insussistenza della violazione del principio del contraddittorio (art. 47 C.G.S.); e) infondatezza delle censure avverso l'invalidità degli atti compiuti dal dirigente inibito (artt. 100 e 95 delle NOIF); f) infondatezza della tesi volta a dimostrare l'irretroattività dei provvedimenti della Commissione Tesseramenti; g) Non invocabilità del principio di buona fede, anche considerando che l'inibizione del massimo dirigente del FC Acireale da parte del Giudice Sportivo territoriale per il periodo di sei mesi era stata resa pubblica agli appartenenti ai tesserati della F.I.G.C. ritualmente con il C.U. n. 492 del 2 maggio 2013; si oppone, infine, alla richiesta di sospensione della decisione del Giudice di primo grado per insussistenza di una previsione regolamentare dell'istituto cautelare.

Sentite le parti che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare ritiene infondati e non meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione dell'A.S.D. Sicula Leonzio.

Motivi della decisione.

1) La richiesta di sospensione della decisione del Giudice Sportivo è infondata in quanto il C.G.S. non prevede il provvedimento di sospensione dell'esecutività delle decisioni, prevedendo invece in maniera espressa che le decisioni sono immediatamente esecutive e decorrono dalla pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. o dalla loro comunicazione e ciò al fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva, così come non prevede la sospensione del giudizio di secondo grado.

Infatti, la tempestività delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva e del presente procedimento, per certi versi la snellezza dei procedimenti sono strutturati per assicurare rapide decisioni che non compromettano il regolare svolgimento dei campionati, sicché può affermarsi in tutta certezza, che difficilmente potrebbero realizzarsi ipotesi di ritardo delle decisioni che giustificano il ricorso a strumenti sommari di tutela che caratterizzano la giustizia ordinaria od amministrativa e che accordano la tutela in ragione dei profili deducibili dell'apparente fondatezza e del *periculum in mora*, quest'ultimo insussistente nella fattispecie in esame

Ed ulteriormente nella specie non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile, poiché nel caso di annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti il sistema di giustizia sportiva prevede il procedimento di revisione e di revocazione dinnanzi la Corte di Giustizia Federale (art. 31, lett.a) su istanza delle parti interessate.

2) Non sussiste l'incompetenza del Giudice territoriale di I grado. Il reclamo è infondato, infatti il giudice sportivo, ai sensi dell'art. 29, comma 7, C.G.S., è competente a giudicare sulla posizione irregolare dei calciatori, il quale rilevata la necessità del relativo accertamento da parte della Commissione Tesseramenti, sospende il giudizio e trasmette gli atti ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 4 lett. b) "*su iniziativa degli Organi di Giustizia Sportiva o dei Collegi Arbitrali, che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo*". Di conseguenza il Giudice Sportivo non ha immediatamente statuito sulla regolarità o meno del

tesseramento, ma ha trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente funzionalmente.

Il giudice territoriale, di contro, una volta avuta comunicazione della invalidità del tesseramento, ha pronunciato sulla regolarità della gara che è di sua esclusiva competenza.

Come è noto sussiste una ripartizione di competenze tra organi tecnici della giustizia disciplinari e organi tecnici della regolarità amministrativa od economica. Ed, inoltre, la Commissione tesseramenti non irroga sanzioni, riservate agli Organi tecnici disciplinari, ma si limita a verificare o meno la posizione irregolare del calciatore. Pertanto, la competenza ad infliggere le sanzioni, una volta verificata dal competente organo l'irregolare posizione del giocatore, è unicamente del Giudice Sportivo.

3) Il reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla Comprensorio Normanno è pienamente ammissibile con conseguente validità dell'intero procedimento svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Infatti, non trova applicazione nelle gare dei campionati dilettantistici, il preannuncio previsto dall'art. 29, comma 8, del C.G.S., richiamato dall'art. 46 comma 1 del CGS che prevede espressamente che il preannuncio di reclamo è previsto per i soli casi disciplinati dall'art. 29 comma 2 e 3 C.G.S. (fatti commessi in campo o sulla regolarità dello svolgimento della gara), mentre per quanto attiene il reclamo avverso la posizione irregolare dei calciatori l'art. 46, comma 3 stabilisce che gli stessi possono essere proposti dinanzi al giudice di I grado entro sette giorni dalla disputa della gara.

Risulta evidente che il mancato richiamo da parte dell'art. 46, comma 3, dell'art. 29 comma 8, sia coerente con le diversità tra i campionati professionistici, ove il reperimento delle informazioni sulle irregolarità delle gare o dei tesserati è più rapido, con quelli dilettantistici, ove la molteplicità delle società e dei tesserati impone una maggiore attenzione e ricerca dei suddetti dati, apparendo il termine di 24 ore non sufficientemente garantistico per ponderare l'opportunità o meno di un'impugnativa agli organi di giustizia.

Il Comprensorio Normanno richiama le decisioni dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. n. 17 del 10 luglio 2012, nonché una decisione di questa Commissione che ha più volte riaffermato la correttezza del superiore orientamento interpretativo, non sussistendo contrarie e fondate ragioni per discostarsene, decisione emessa nel procedimento di appello n. 204/A, pubblicata sul C.U. n. 438 del 17/04/2012: *"L'art. 46, che regola al titolo VI del C.G.S. la disciplina sportiva in ambito regionale limita la necessità del preannuncio di reclamo ai soli casi previsti dall'art. 29 commi 2 e 3 del C.G.S. La fattispecie in questione riguarda invece i casi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S. Va osservato che in passato il predetto art. 46, al comma 1, prevedeva la necessità del preannuncio di reclamo anche per i casi di cui all'art. 29 commi 5 e 7 (cfr. C.G.S. su C.U. N° 19/A del 21/06/2007), ma il testo è stato successivamente modificato nel senso sopra indicato."*

4) Sulla presunta violazione del principio del contraddittorio nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti, precisato che il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 48 del C.G.S., deve rilevarsi che Codesta Commissione non ha contezza degli atti delle attività svolte dalle parti nella detta fase, non avendo sul procedimento e sulle questioni sollevate alcuna competenza della CDT nemmeno *incidenter tantum*.

5) La reclamante sostiene che tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Acireale sono legittimi ai sensi dell'art. 100 delle NOIF comma 3, il quale statuisce che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

Sul punto la Commissione rileva che la suddetta norma va letta in relazione al successivo comma 4 del medesimo art. 100 delle N.O.I.F., il quale prevede che le richieste di trasferimento siano sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché in relazione a quanto disposto

dall'art. 10 comma 1 del C.G.S. il quale prevede che ai fini del tesseramento è fatto divieto di avvalersi di soggetti o di avere contatti con soggetti inibiti o squalificati con la conseguenza che i contratti se conclusi sono privi di effetti.

Ancor più esplicito il precetto contenuto nell'art. 95, comma 8, N.O.I.F.: *“l'accordo per il trasferimento o la cessione del contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali...”*

In ogni caso, una ragione logica e di preservamento della liceità dell'ordinamento sportivo, nonché di validità ed efficacia della punizione delle condotte antisportive, va rinvenuto in un principio desumibile dal complesso delle norme federali, che l'inibizione a svolgere attività federali, significa impossibilità di compiere nel periodo di valenza della sanzione quelle attività capaci di impegnare la società rappresentata nei rapporti con gli altri tesserati e tutti gli organi ed istituzioni della F.I.G.C., fatta salva la possibilità di poter svolgere attività interne o comunque, non rilevanti nell'ordinamento sportivo.

6) Il motivo proposto dall'A.S.D. Siculo Leonzio volto ad eccepire l'infondatezza del reclamo del Comprensorio Normanno circa l'irretroattività del provvedimento di accertamento dell'invalidità del tesseramento non trova alcuna valida ragione di fondamento. Infatti, risulta corretta la decisione del Giudice territoriale il quale ha preso atto della declaratoria di nullità del tesseramento dal momento del deposito degli atti di tesseramento, applicando la sanzione della perdita della gara per 0-3.

Tuttavia la Commissione disciplinare osserva che nella fattispecie è stata correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 10, 1 comma, che sanziona la nullità degli atti compiuti da soggetti inibiti, od anche dall'art. 95, 8° comma, che dichiara espressamente che: *“L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”*.

Laddove l'art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF, invece, si applica alla revoca del tesseramento, che ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione. La revoca, anche in diritto amministrativo è un rimedio previsto in alcuni casi tassativi, per quanto ci riguarda ad esempio nella fattispecie di cui all'art. 8 comma 8 del C.G.S. per la violazione del divieto di cui all'art. 94, comma 1, lett. a), oppure per invalidità ed illegittimità, ovvero nelle ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti di idoneità fisica del calciatore (art. 40 delle N.O.I.F.), od ancora la decadenza e revoca delle affiliazioni disciplinata dall'art. 16 delle N.O.I.F..

In buona sostanza la norma invocata dalla reclamante (art. 42 delle N.O.I.F.) fa riferimento alla revoca del tesseramento, nella specie in esame la sanzione della nullità colpisce un atto di gravità tale da potersi qualificare come frode sportiva, sicché correttamente la Commissione Tesseramenti dichiara il tesseramento dei giocatori in posizione irregolare invalido fin dalla data del deposito il tesseramento.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Appello Federale prima e della Corte di Giustizia Federale, ex multis C.U. n.8/C s.s. 2002/2003, poi statuisce, nel caso di tesseramento sottoscritto da persona inibita, che non si tratterebbe di nullità del tesseramento ma addirittura di inesistenza dello stesso, il che corrobora il risultato del ragionamento che conduce alla conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Non appare conferente né conducente, infine, né il richiamo all'applicabilità dei principi di irretroattività dell'attività amministrativa poiché il tesseramento è fattispecie negoziale che attiene alla sfera del diritto privato, nè il riferimento all'art. 2, lett. c) del D.L. n. 220/2003 che è stato eliminato dalla legge di conversione del 17 ottobre 2003, n. 280.

7) Infondato è, altresì, l'ultimo motivo del ricorso ove è invocato il principio di buona fede della reclamante a sostegno dell'irretroattività dell'annullamento del tesseramento dei propri

giocatori, in quanto essa aveva l'onere di osservare ogni cautela e diligenza nell'assumere nei propri organici di squadra tesserati provenienti da altre società, nella specie dal FC Acireale, la cui attività per i buoni trascorsi calcistici è sempre al centro dei campionati dilettantistici e non solo, sicché è improbabile che la reclamante non abbia avuto notizie dell'inibizione del suo massimo dirigente.

Peraltro, non si intende escludere la valenza del principio di buona fede e del suo temperamento con il principio dell'affidamento, come riconosciuto dalla Corte Federale (Decisione n. 135/CGF del 5 dicembre 2013, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 162/CGF del 10 gennaio 2014), tuttavia non applicabile al caso in esame, nel quale invece si ravvisa negligenza inescusabile circa il reperimento di informazioni notorie e pubblicate nei Comunicati Ufficiali della F.I.G.C..

All'uopo vale quanto sancito dall'art. 2 del C.G.S. in materia di conoscenza e applicabilità delle regole federali: *"1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. 2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. 3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione"*.

L'inibizione di mesi sei dal 3 maggio al 31 ottobre 2013 del dirigente del FC Acireale Nicola D'Amico era stata resa pubblica ad ogni effetto dell'Ordinamento federale sul C.U. n. 492 del 2 maggio 2013, e poi nuovamente nell'allegato al C.U. n. 31 del 9 agosto 2013, contenente le squalifiche della stagione 2012/2013 da scontare nella stagione 2013/2014. Cosicché l'odierna reclamante non può oggi invocare la mancata conoscenza in buona fede.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dall'A.S.D. Sicula Leonzio e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento n°157/A

S.C.D. MESSINAUDACE (ME) avverso perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig. Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo, Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua - gara Campionato 3^a Cat. Messinaudace/Stromboli Scirocco del 23/02/2014 – C.U. N° 45 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Messina

Con appello a firma del Presidente pro tempore la S.C.D. Messinaudace, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

La reclamante, con un articolato appello, in buona sintesi contesta la descrizione dei fatti così come riportata dall'arbitro nel proprio referto e chiede che le sanzioni a suo carico e quelle a carico dei propri tesserati siano annullate con conseguente ripetizione della gara. Avanza, inoltre, la richiesta istruttoria di audizione di una serie di tesserati alcuni dei quali oggetto delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che la richiesta istruttoria è inammissibile in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito si rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 40' del 1° t. l'arbitro espelle il n.9 del Messinaudace sig. Antonino Russo perché protestava avverso ad una sua

decisione ed una volta raggiunto lo poggiava la propria fronte a quella dell'arbitro assumendo anche un contegno fortemente minaccioso ed intimidatorio.

Quasi contestualmente il direttore di gara allontanava il dirigente accompagnatore della Soc. Messinaudace sig. Giuseppe Spanò il quale, entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco, lo raggiungeva e spintonandolo assumeva anch'egli un comportamento ingiurioso e minaccioso.

A questo punto i calciatori del Messinaudace sig.ri Piero Riccardo (n.2), Salvatore Patti (n.3), Antonino Sturniolo (n.7), Francesco Chierchia (n.8) e Antonino Russo (n.9 appena espulso) accerchiavano il direttore di gara profferendo insulti e minacce nei suoi confronti ed in particolare il Russo spingeva con forza il direttore di gara facendolo indietreggiare, nonostante il fattivo intervento del capitano del Messinaudace.

In ragione di quanto sopra l'arbitro, avendo rilevato che espellendo i sopra indicati calciatori il Messinaudace sarebbe rimasto in numero inferiore a quello minimo per proseguire la gara, decretava la fine della stessa.

Non appena emesso il segnale che determinava la fine anticipata della gara ai sopraindicati calciatori si aggiungevano i calciatori sig.ri Giovanni Allegra (n.6) e Sergio Passalacqua (n.14) che tentavano di aggredire il direttore di gara ma venivano bloccati in ciò dal capitano e da qualche altro loro compagno.

Nonostante il fattivo comportamento del capitano, il n.8 sig. Chierchia Francesco, sfuggito alla presa dei propri compagni, tentava di colpire l'arbitro con un pugno non riuscendovi perché quest'ultimo cercava di rifugiarsi negli spogliatoi.

Detto tentativo, però, non riusciva perché alcuni dei sopra descritti calciatori gliene impedivano l'ingresso costringendolo a uscire da un cancello secondario.

In questo frangente il calciatore sig. Francesco Chierchia prendeva una scopa e cercava di aggredire ancora una volta il direttore di gara non riuscendovi perché quest'ultimo veniva ancora protetto dal capitano e dal n.5 sig. Francesco Amendola.

Visto fallire ancora una volta il suo intento il sig. Francesco Chierchia, unitamente ai propri compagni di squadra Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua, che nel frattempo si erano tolte le magliette per non farsi riconoscere, si portavano sugli spalti dove assumevano un contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'osservatore arbitrale al quale sottraevano momentaneamente due telefonini ed un taccuino (vedi rapporto dell'arbitro e dell'osservatore arbitrale).

Da quanto sopra esposto appare che quanto lamentato dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Con la conseguenza che il proposto appello deve essere respinto, dovendosi condividere la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, mentre per quanto riguarda le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure queste appaiono appena congrue in relazione a quanto posto in essere dai singoli tesserati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 159/A

A.S.D. PRO TONNARELLA (ME), avverso squalifica calciatore Fazio Lucas Jonathan per tre gare, calciatore Bonina Gaetano Marco per due gare, inibizione dirigente Munafò Maurizio fino al 27/03/2014 e ammenda di € 80,00 - Gara 3^a categoria Pro Tonnarella/Capo d'Orlando del 23/02/2014 - C.U. N° 56 del 27/02/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Tonnarella, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo nel caso del calciatore Fazio l'assoluta estraneità del predetto ai fatti addebitati e, nel caso

dell'ammenda, che la situazione raffigurata dal direttore di gara è solo in parte veritiera avendo l'arbitro autorizzato verbalmente la presenza nello spazio antistante gli spogliatoi di due dirigenti non iscritti in distinta.

Per quanto riguarda le altre sanzioni la società stessa ne evidenzia la non impugnabilità a norma dell'art. 45 n° 3 lettere a) e b) C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva quanto segue:

Il rapporto dell'arbitro, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 e n° 2 comma 2.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che al termine della gara il calciatore Fazio Lucas Jonathan, sulla cui identificazione non si ravvisano elementi di dubbio, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, afferrandolo per il braccio destro procurandogli forte dolore.

Si legge inoltre che all'interno del terreno di gioco stazionavano persone non autorizzate, tanto prima dell'inizio della gara che tra il primo e il secondo tempo (dopo essere stati allontanati) ed infine anche al termine della gara. Costoro si producevano in atteggiamenti offensivi che l'arbitro ha ricondotto, per il loro contenuto, alla società Pro Tonnarella.

Per quanto sopra l'appello in questione non può trovare accoglimento, apparendo le sanzioni irrogate dal primo giudice adeguatamente commisurate ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per ciò che concerne le sanzioni a carico del dirigente Munafò Maurizio e del calciatore Bonina Gaetano Marco ai sensi dell'art. art. 45 n° 3 lettere a e b C.G.S.

Respinge l'appello per ciò che concerne le sanzioni a carico del calciatore Fazio Lucas Jonathan e dell'ammenda a carico della società.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n°161/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Daniele Maio e per cinque gare calciatore sig. Francesco Uccellatore - gara Campionato Allievi Regionali Girone "D" Leonfortese/Misterbianco del 22/02/2014 – C.U. N° 386/84 sgs del 27/02/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.P.D. N.B.I. Misterbianco, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate ed in buona sintesi chiede una riduzione delle sanzioni inflitte atteso che i propri calciatori hanno reagito ad una provocazione degli atleti avversari.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura di detto rapporto emerge che al 39' del 2° t. veniva espulso il n.9 Uccellatore Francesco per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Successivamente al 41' del 2° t. veniva espulso il n.2 Daniele Maio il quale tentava di aggredire il direttore di gara senza riuscirci per il pronto intervento dei propri compagni di squadra.

Inoltre poco prima che terminasse la gara il n.2 del NBI Misterbianco sig. Daniele Maio, già espulso, colpiva al volto il portiere della Leonfortese che era corso a recuperare un pallone.

Infine il calciatore Francesco Uccellatore, sempre della NBI Misterbianco anch'egli già espulso, aggrediva alcuni calciatori della Leonfortese che erano accorsi in soccorso del loro compagno di squadra.

In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento il reclamo per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Francesco Uccellatore atteso che la stessa risulta essere stata applicata tenendo conto dei minimi edittali previsti dall'art. 19 comma 4 C.G.S..

Di contro il gravame deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Maio Daniele la cui sanzione deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento ridetermina la squalifica a carico del calciatore Maio Daniele in cinque gare effettive di gara confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°167/A

A.S.D. CITTA' DI MILAZZO (ME) avverso squalifica per tre gare del calciatore Romeo Filippo - Gara Campionato Promozione gir. B) Castelbuonese/Città di Milazzo del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l'ASD Citta' di Milazzo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il gesto contestato al tesserato Romeo Filippo, *“seppure repressibile dal punto di vista disciplinare, è stato determinato da continui atteggiamenti provocatori da parte dell'avversario”*.

Per tali motivi l'appellante ha chiesto una riduzione della sanzione a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che *“a fine gara il sig. Romeo Filippo si rendeva colpevole di condotta violenta verso un avversario scagliandogli un violento pugno in viso a braccio teso procurandogli un fortissimo dolore”*.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che il gesto violento compiuto dal calciatore in argomento non è meritevole di alcuna revisione della sanzione, congrua, determinata dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello inoltrato dalla ASD Citta' di Milazzo confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Romeo Filippo.

Dispone altresì l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n°168/A

F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello Girolamo - Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 – C.U. N° 396 del 04/03/2014

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la FCD Raffadali ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

La reclamante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, *“pur considerando ingiustificata e deplorabile la reazione del tesserato Iannello Girolamo”*, ritiene eccessiva la squalifica determinata a suo carico della quale richiede pertanto una congrua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 5° del 2°T. il sig. Iannello Girolamo veniva espulso dall'arbitro *“perché colpisce con due manate al volto il n.7 del Pro Favara e, trattenuto, continuava a minacciare l'avversario”*. Lo stesso Iannello inoltre, dopo essere stato espulso, mentre rientrava negli spogliatoi si dirigeva verso il predetto calciatore avversario e lo colpiva con un ulteriore schiaffo al volto.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento, reiterati in momenti diversi, non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione determinata dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello inoltrato dalla F.C.D. Raffadali confermando la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Iannello Girolamo.

Dispone altresì l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n°170/A

A.S.D. VALLEDOLMO (PA) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Fantauzzo Emmanuele - Gara Campionato 2^ categoria gir. C) Valledolmo/Gangi del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l'ASD Valledolmo ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante riferisce che il calciatore, espulso per doppia ammonizione, non ha *“ assunto contegno irrispettoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro ”*, come riportato sul C.U. 385, e che pertanto ritiene sproporzionata la squalifica per quattro gare determinata dal giudice di prime cure per la quale chiede una congrua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 3° del 2°T il calciatore Fantauzzo Emmanuele, espulso per doppia ammonizione, protestava la decisione dell'arbitro profferendo al suo indirizzo espressioni volgari ed offensive.

Non può pertanto essere posto in dubbio che il Fantauzzo, subito il provvedimento di espulsione, si sia comportato in modo antisportivo e deprecabile avendo ingiuriato l'arbitro con volgari frasi.

Tuttavia, valutato che il predetto calciatore ha contenuto la sua biasimevole condotta nel brevissimo arco di tempo della vibrata protesta e che non ha assunto atteggiamenti violenti o minacciosi nei confronti dell'ufficiale di gara, la sanzione a suo carico può essere determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell'appello inoltrato dalla ASD Valledolmo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Fantauzzo Emmanuele.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n°172/A

A.S.D. CITTA' DI MALETTO (CT) avverso squalifica fino al 31 marzo 2014 a carico del sig. Salvatore Rubino; squalifica fino al 15 ottobre 2014 a carico del calciatore Antonio

Gugliuzzo; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Pillera - gara Campionato 1[^] Cat. Gir. "F" Ciclope Bronte/Città di Maletto del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. Città di Maletto ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

La società, con un articolato appello, chiede in buona sintesi una revisione delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure in quanto non proporzionate ai fatti realmente accaduti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 49' del 2° t. l'arbitro espelleva il n.11 sig. Antonio Gugliuzzo perché questi nel contestare una sua decisione assumeva un contegno gravemente offensivo e nel contempo lo spingeva con forza.

Al termine della gara mentre l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi veniva raggiunto dal calciatore Giuseppe Pillera (n.14) il quale lo afferrava con forza per un braccio cercando di tirarlo a sé ma questi riusciva a divincolarsi dalla presa.

Nel contempo si faceva incontro al direttore di gara il n.11 Antonio Gugliuzzo, espulso poco prima, il quale assumeva nei confronti del direttore di gara un contegno fortemente aggressivo e minaccioso, venendo prontamente bloccato ed allontanato dai propri compagni di squadra.

Infine nello spogliatoio il sig. Salvatore Rubino assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla posizione del sig Salvatore Rubino poichè la sanzione è congrua in relazione a quanto da questi posto in essere.

Di contro deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla posizione dei calciatori Antonio Gugliuzzo e Giuseppe Pillera in quanto le sanzioni così come inflitte dal giudice territoriale devono essere rideterminate, come da dispositivo, in termini più equi in relazione a quanto dagli stessi posti effettivamente in essere.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del calciatore Antonio Gugliuzzo a tutto il 30 giugno 2014 ed in quattro gare le squalifiche a carico del calciatore Giuseppe Pillera, confermando nel resto l'impugnato provvedimento..

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°175/A

A.C.D. CIMINNA (PA) avverso squalifica per tre gare del calciatore Amato Vito - Gara Campionato 1[^] categoria gir. B) Ciminna/Milocca Milena del 22/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la ACD Ciminna ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

L'appellante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, pur considerando *"meritevole di censura e sanzione, in quanto capitano della squadra"* il comportamento del suo tesserato, ritiene eccessiva la squalifica determinata a suo carico per la quale richiede pertanto una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 36° del 1°T. il sig. Amato Vito, ricevuta una ammonizione, minacciava l'arbitro ad alta voce e, subito il susseguente provvedimento di espulsione, cercava di raggiungere il direttore di gara, non riuscendovi in quanto trattenuto da alcuni compagni.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione determinata dal giudice di prime cure, aggravata in considerazione del ruolo rivestito di capitano della squadra (art. 73 comma 4 NOIF).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello inoltrato dalla ACD Ciminna confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Amato Vito.

Dispone altresì l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 11 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 164/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Messina ONLUS (740526)

Sig. Lo Re Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.577 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 07 CDT 02 del 16/07/2013), applica:

l'ammenda di € 1.300,00 alla società A.S.D. Messina Onlus (740526);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Re Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bellinghieri Simone, Bonanno Ivan, Busa Nicola, Chille Massimiliano, Chille Mirko, Cortellino Davide, Cucinotta Letterio, Cutispoto Ivan, De Leo Maurizio, De Luca Antonino, De Salvo Antonino, Giacopello Mirko, Lisa Daniele, Mento Alessandro, Nunnari Alessio, Nunnari Gaetano, Quartarone Fabio, Raffaele Francesco, Siracusa Giovanni, Urso Andrea, Venuti Francesco, Zumbo Vito, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 165/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Aci (65437)

Sig. Scuderi Venerando (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.578 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire certificati medici di attestazione all'attività sportiva dai quali si rileva la regolarità della posizione dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone di non doversi procedere nei confronti della ASD Real Aci (65437), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Venerando, dei calciatori Cavallaro Sebastiano, Grasso Gabriele, Leonardi Adriano, Scuderi Cristiano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 166/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Maniacese (916635) – dal 06/08/2013 ASD Città di Randazzo

Sig. Bontempo Scavo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.579 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società Pol. Maniacese (916635) – dal 06/08/2013 ASD Città di Randazzo;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bontempo Scavo Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caserta Alberto, Marino Gammazza Alessio, Marino Gammazza Simone, Parasiliti Rantone Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 167/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD Roccapalumba (60345)

Sig. Lo Sciuto Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.580 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 350,00 alla società USD Roccapalumba (60345);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ficile santino, Lo Sciuto Alberto, Lo Sciuto

Giuseppe, Marino Fabio, Minnone Salvatore, Reina Raffaele, Santino Gianpaolo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 169/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Borgata Terrenove (68733)

Sig. Errante Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.592 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.050,00 alla società ASD Borgata Terrenove (68733);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Errante Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Armato Ignazio, Barbera Vincenzo, Bivona Gianpaolo, Caradonna Antonino, Catalano Andrea, De Marco Alessandro, Demma dario, Errante Leonardo, Frazzitta Armando, Galfano Giovanni, Gerardi Francesco, Giacalone Angelo, Giacalone Giuseppe, Lampasona Rosario, Licari Antonio, Lo Presti Giuseppe, Marino Francesco, Pinto Vito, Scuderi Vincenzo, Sorrentino Gaetano, Sorrentino Piernicola, Tumbarello Gianpaolo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 170/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Ciclope Bronte (920243)

Sig. Pafumi Massimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.593 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 444 CDT 32 del 09/04/2013), applica:

l'ammenda di € 1.200,00 alla società A.S.D. Ciclope Bronte (920243);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pafumi Massimo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Capace Daniele, Carroccio Carmelo, Castiglione Simone, Catania Gianluca, Ciraldo Stefano, Fallico Luca, Fornito Luigi, Galvagno Fabio, Gangi Ludovico, Genna Antonio, Giannattasio Nico, Imbrosciano Vito, Incognito Luigi, Merito Jhonny Alexander, Prestianni Marco, Saccullo Russello Federico, Salanitri Andrea, Schiliro Alfredo, Straci Alfio, Zerbo Giuseppe, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/03/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**